

25 GIU. 2019

GESTIONE STRALCIO A.R.S.S.A.  
COORDINAMENTO PATRIMONIO

PROT. N° 2275

## DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE

**Determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata ed in modalità asincrona, indetta il 06.06.2019 avente ad oggetto la revoca del vincolo di destinazione scolastica su immobili e restituzione, ai sensi dell'art. 14-bis e 14-quater L. 241/1990.**

Questa Amministrazione ha indetto, con nota prot. n. 2058, in data 06.06.2019 una Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata ed in modalità asincrona, al fine di ricercare un'intesa con le seguenti Amministrazioni:

- Provincia di Cosenza - Settore Patrimonio e Tributi;
- Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca - Ufficio Scolastico Provinciale Ufficio V - Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza;
- Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria;
- Istituto Professionale per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale "F. Todaro";

invitando, ai sensi dell'art. 9 L. n. 241/1990, anche i seguenti soggetti non direttamente interessati:

- CPIA - Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti di Cosenza
- ALESSCO srl - Agenzia Locale per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Cosenza

per la revoca del vincolo di destinazione scolastica su gli immobili, a suo tempo, adibiti a sede centrale dell'Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura della Sila, siti in Cosenza alla Via Brenta n. 39 ed alla Via Adige n. 42 di proprietà della Gestione Stralcio A.R.S.S.A., ai sensi dell'art. 8 co. 7 della L. n. 23 del 11.01.1996, essendo venute meno, ormai, le motivazioni che giustificavano la disponibilità di detti immobili da parte dell'Istituto Professionale per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale e dell'Amministrazione Provinciale e, con il fine ultimo di ottenerne la restituzione.

Nel promuovere la suddetta Conferenza, questa Amministrazione ha previsto un termine di cinque giorni per chiedere chiarimenti o documentazione ed, un ulteriore termine di dieci giorni per permettere alle Amministrazioni interessate di rendere determinazioni in relazione all'oggetto della Conferenza.

GESTIONE STRALCIO A.R.S.S.A.  
COORDINAMENTO PATRIMONIO

Durante il suddetto periodo sono pervenute osservazioni da parte del CPIA di Cosenza e determinazioni da parte dell'Amministrazione provinciale e dell'Istituto Professionale per l'Agricoltura, le quali saranno esaminate nel corso di questa determinazione, nessun'altra determinazione è pervenuta dalle altre Amministrazioni interessate

L'indizione della suddetta Conferenza, è stata proceduta dall'avvio del procedimento amministrativo prot. n. 1058 del 21.03.2019, nel quale è stato stabilito il termine di 90 giorni per la conclusione dell'istruttoria procedimentale, prorogato di 10 giorni ai sensi dell'art. 2 L. n. 241/1990 per integrazione documentazione richiesta al CPIA di Cosenza in data 24.04.2019. Di conseguenza il termine del procedimento è da considerarsi al 27.06.2019, avendo il CPIA dato riscontro entro 8 giorni dalla richiesta.

Dall'istruttoria svolta all'interno del procedimento amministrativo di cui sopra e, dalla documentazione in possesso del Coordinamento Patrimonio della Gestione Stralcio A.R.S.S.A., è emerso che, con la Deliberazione n. 3539 del 30.09.1954, l'Opera per la Valorizzazione della Sila prevede l'istituzione della sede centrale di una Scuola Professionale Agraria, a seguito dell'invito fatto dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, di esaminare, nell'ambito della propria sfera di competenza, l'organizzazione dell'istruzione professionale in favore dei figli dei contadini.

A tale scopo, con la suddetta Deliberazione, l'O.V.S. assunse un suppletivo di spesa su un capitolo del proprio bilancio e provvide ad acquistare i seguenti immobili siti in Cosenza alla Via Brenta n. 39 ed alla Via Adige n. 42:

- due appartamenti, di cui uno al primo piano composto per un totale di otto vani, ed un altro al terzo piano composto per un totale di nove vani, con atto di compra vendita per Notaio Luigi Goffredo del 28.05.1955 registrato a Cosenza il 13.06.1955 al n. 3846 Mod. I Vol. 206;
- un piccolo appartamento al primo piano per un totale di tre vani, oltre ad un garage posto a destra dell'entrata principale, con atto di compra vendita per Notaio Luigi Goffredo del 01.09.1960 registrato a Cosenza il 19.09.1960 al n. 1180 Mod. I Vol. 225;
- un box garage seminterrato, con ingresso dalla Via Adige n. 42 della superficie di mq. 16, con atto di compra vendita per Notaio Luigi Goffredo del 25.05.1962 registrato a Cosenza il 14.06.1962 al n. 5374 Mod. I Vol. 233;

con le seguenti autorizzazioni del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, per come riportato nei rispettivi atti di acquisto:

GESTIONE STRALCIO A.R.S.S.A.  
COORDINAMENTO PATRIMONIO

- nota prot. n. 24308 del 10.05.1955, per l'acquisto degli immobili di cui all'atto di compra vendita del 28.05.1955, per adibire gli stessi a sede centrale dell'Istituto Professionale Agrario;
- nota prot. n. 20002 del 15.07.1960 e telegramma prot. n. 20829/VI del 05.08.1960, per l'acquisto degli immobili di cui all'atto di compra vendita del 01.09.1960, per fronteggiare le esigenze della sede centrale dell'Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura della Sila;
- approvazione di perizia di valutazione U.T.E., per l'acquisto dell'immobile di cui all'atto di compra vendita del 25.05.1962, per essere destinato lo stesso ad autorimessa dell'Istituto Professionale per l'Agricoltura per la Sila;

consegnandoli, senza imporre alcun vincolo sugli stessi, all'Istituto Professionale Agrario a partire dal 1956, dal momento cioè in cui furono acquistati e completati, per il soddisfacimento delle temporanee esigenze del nascente Istituto.

In particolare l'appartamento sito al primo piano acquistato nel 1960, oggi in catasto al sub 24 della particella 152 del foglio 13, a cui fu inglobata l'unità immobiliare acquistata nel 1955 (ex sub 23) fu destinato agli uffici di presidenza dell'Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura della Sila, mentre l'appartamento sito al terzo piano, oggi identificato catastalmente con il sub 30 della particella 152 del foglio 13, fu riservato ad abitazione del Preside. I due garages, invece, furono adibiti ad autorimessa dello stesso Istituto.

Successivamente, nel 1967, l'Opera per la Valorizzazione della Sila consegnò una nova sede all'Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura, avendo realizzato un complesso scolastico nel Comune di Rende su concessione della Cassa per Opere Straordinarie di Pubblico Interesse nell'Italia Meridionale. Tale Istituto fu trasferito successivamente alla Regione Calabria ai sensi dell'art. 148 del D.P.R. n. 218/1978.

Gli immobili di cui all'oggetto della Conferenza dei servizi indetta il 06.06.19, quindi, non rientrano tra le Scuole Professionali Agrarie, realizzate dall'O.V.S. su concessione e finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno, di cui fu disposto dalla stessa CASMEZ con nota prot. n. S005759 del 27.01.1984 il trasferimento alla Regione Calabria per il conseguente passaggio all'ente locale gestore, ai sensi dell'art. 139 del D.P.R. n. 218/1978. Per quanto qui interessa, giova ricordare che le relative procedure di trasferimento degli immobili finanziati dalla CASMEZ si conclusero molti anni dopo, tant'è che ancora nel 1996 l'A.R.S.S.A.,

GESTIONE STRALCIO A.R.S.S.A.  
COORDINAMENTO PATRIMONIO

succeduta all'O.V.S., sollecitava la Regione Calabria ad esplicitare le procedure da seguire per l'attuazione delle disposizioni impartite dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Di conseguenza, con varie comunicazioni, a partire dal 1991 quest'Amministrazione chiese più volte la riconsegna degli immobili di Via Brenta e Via Adige al Provveditorato agli Studi di Cosenza, data la ingiustificata utilizzazione da parte dell'IPA degli immobili, acquistati all'epoca dall'O.V.S. solo per assicurare l'avvio dell'Istituto stesso.

L'arbitraria detenzione degli immobili, per cui furono interessati anche il Ministero dell'Agricoltura e Foreste ed il Ministero della Pubblica Istruzione, spinse l'A.R.S.S.A. ad agire giudizialmente contro l'I.P.A. Il giudizio, a cui intervenne l'Amministrazione Provinciale di Cosenza, venne definito con sentenza n. 1661 del 22.10.2002 dal Tribunale di Cosenza che, non accolse la domanda per difetto di prova, ma al contempo, riconobbe nelle motivazioni la proprietà degli immobili all'A.R.S.S.A. La suddetta pronuncia diede, inoltre, indicazioni circa la procedura da attivare al fine di ottenere la revoca di un vincolo di destinazione e la restituzione degli immobili, individuando nei commi 7, 8 e 9 dell'art. 8 della L. n. 23/1996 la norma regolatrice, non accertando né dichiarando, però, l'esistenza di alcun vincolo sugli immobili stessi.

Nelle more del giudizio, il Dirigente dell'Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente, con nota del 19.08.2002, comunicava all'A.R.S.S.A. di aver completato nell'anno scolastico di riferimento il trasferimento degli uffici dell'Istituto siti in Via Brenta.

Di conseguenza, con varie comunicazioni, a partire dal 2003 quest'Amministrazione chiese più volte la riconsegna dei suddetti immobili all'Amministrazione Provinciale di Cosenza, oltre al rimborso delle spese ordinarie (acqua, condominio, ecc.) e straordinarie, senza ottenere però alcun esito positivo.

Ad oggi, con riferimento ai suddetti immobili, risultano essere accatastati all'Ufficio Provinciale del Territorio di Cosenza, al catasto fabbricati, n. sei unità immobiliari per come segue:

- Comune Cosenza, Via Brenta n. 29 piano 2, foglio 13, particella 152, sub 24, categoria A/3, classe 2, vani 9;
- Comune Cosenza, Via Brenta n. 29 piano 4, foglio 13, particella 152, sub 30, categoria A/2, classe 2, vani 8,5;
- Comune Cosenza, Via Adige n. 42 piano T, foglio 13, particella 152, sub 13, categoria C/6, classe 4, mq. 14;

GESTIONE STRALCIO A.R.S.S.A.  
COORDINAMENTO PATRIMONIO

- Comune Cosenza, Via Adige piano T, foglio 13, particella 152, sub 17, categoria C/6, classe 4, mq. 13;
- Comune Cosenza, Via Adige piano S1, foglio 13, particella 152, sub 43, categoria C/6, classe 4, mq. 13, accertamento di nuova costruzione in data 07.05.1979;
- Comune Cosenza, Via Adige piano S1, foglio 13, particella 152, sub 44, categoria C/6, classe 4, mq. 13, accertamento di nuova costruzione in data 07.05.1979.

In particolare, effettivamente, da accertamenti documentali ed in loco al momento dell'avvio del procedimento è emerso che:

- il sub 24 rappresenta l'appartamento sito al primo piano acquistato nel 1960, a cui fu inglobata l'unità immobiliare acquistata nel 1955 (ex sub 23). Tale appartamento era destinato agli uffici di presidenza dell'Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura della Sila, da qui la necessità di ampliarlo con l'unità immobiliare acquistata nel 1955. Lo stesso risulta occupato dall'ALESSCO srl, società di servizi connessi alla gestione dell'energia, tra i cui soci risultano essere anche soggetti privati;
- il sub 30 rappresenta l'appartamento sito al terzo piano acquistato nel 1955, riservato all'epoca ad abitazione del Preside dell'Istituto, attualmente occupato da uffici del CPIA di Cosenza, tipologia di istituzione scolastica autonoma per gli adulti non in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione o della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione di cui al D. M. della pubblica n. 139/2007.

Mentre i sub 13 - 17 - 43 e 44 rappresentano i garages funzionali, al tempo dell'avvio dell'Istituto, all'autorimessa dello stesso.

Dell'avvio del procedimento amministrativo avviato il 21.03.2019 ne fu data comunicazione, ai sensi dell'art. 7 L. n. 241/1990, alle Amministrazioni nei confronti delle quali il provvedimento finale sarebbe destinato a produrre effetti diretti, nonché ai soggetti individuati, diversi dai suoi diretti destinatari, a cui potrebbe derivare un pregiudizio.

L'Amministrazione provinciale di Cosenza intervenne nel procedimento con una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, nonché con memorie scritte. Anche il CPIA di Cosenza presentò osservazioni e, rispose alla richiesta di integrazione documentale avanzata da questa Amministrazione.

All'invito, espresso con l'indizione della Conferenza di servizi, a presentare proprie

GESTIONE STRALCIO A.R.S.S.A.  
COORDINAMENTO PATRIMONIO

determinazioni ha aderito l'Amministrazione Provinciale di Cosenza e, oltre la scadenza del termine, l'Istituto Professionale per l'Agricoltura con pec del 22.06.2019, inoltre è intervenuto con osservazioni il CPIA di Cosenza. Conseguentemente constatata la mancata comunicazione, entro il termine di cui al co. 2 lett. c) dell'art. 14-bis L. n. 241/1990, di determinazioni da parte delle altre Amministrazioni invitate alla Conferenza di servizi, si considera acquisito l'assenso senza condizioni per:

- Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca - Ufficio Scolastico Provinciale Ufficio V, Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza;
- Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria;
- Istituto Professionale per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale "F. Todaro". Per quest'ultima Amministrazione, infatti, la pec del 22.06.2019, oltre ad essere pervenuta oltre il termine perentorio previsto nell'indizione della Conferenza dei servizi, non rappresenta una determinazione vera e propria in cui viene espressa definitivamente la volontà dell'Amministrazione, quanto un richiamo alla precedenti vicende processuali.

La posizione dell'Amministrazione provinciale di Cosenza, espressa nelle memorie inoltrate tramite pec del 06.06.2019 all'interno del procedimento amministrativo prot. n. 1058, può riassumersi nel far rientrare gli immobili *de quibus* tra quelli oggetto d'intervento della L. n. 23/1996, riconoscendo sugli stessi un vincolo di destinazione scolastica. In virtù di ciò invoca il co. 7 ed il co. 9 dell'art. 8 della L. n. 23/1996, per cui il vincolo di destinazione scolastica può essere revocato dall'Ente proprietario, d'intesa con l'Ente territorialmente competente e con il Provveditore agli studi, qualora ne siano venute meno le motivazioni, oppure, secondo il co. 9, nel caso in cui in concreto cessi la destinazione scolastica degli stessi. Conseguentemente, ritenendo non sussistente il presupposto della mancata cessazione della destinazione scolastica degli immobili per via dell'utilizzo da parte del CPIA di un appartamento quale sede del Centro stesso, oltre all'impossibilità di destinare altre sedi alla medesima funzione, si oppone alla revoca del vincolo di destinazione scolastica sugli immobili di Via Brenta e Via Adige.

Il dissenso, dell'Amministrazione provinciale viene ribadito nelle determinazioni trasmesse il 13.06.2019, in cui la predetta Amministrazione contesta l'occupazione dell'ALESSCO asserendo l'impiego di tutti gli immobili da parte del CPIA e, a riprova allega un verbale di consegna datato 29.05.2019, cioè successivo all'avvio del procedimento amministrativo che ha

GESTIONE STRALCIO A.R.S.S.A.  
COORDINAMENTO PATRIMONIO

portato all'indizione di questa Conferenza dei servizi. La medesima insiste, ulteriormente, nello specificare che il CPIA è un'istituzione scolastica per adulti che non hanno assolto l'obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e che, oltre a riferirsi dal punto di vista organizzativo-didattico alle istituzioni scolastiche di secondo grado, dipende per gli aspetti relativi all'edilizia scolastica dalla Provincia di Cosenza. Per quanto sopra esprime "un fermo dissenso alla revoca del vincolo di destinazione scolastica sugli immobili siti in Cosenza alla Via Brenta n. 39 ed alla Via Adige n. 42".

Dal canto suo il CPIA, nelle osservazioni trasmesse a mezzo pec il 15.04.2019, precisa d'essere un'istituzione scolastica statale, dipendente per quanto riguarda l'edilizia scolastica dalla Provincia di Cosenza, per cui nell'anno scolastico 2015-2016 gli fu assegnata dalla Provincia di Cosenza la sede di Via Brenta per uffici di segreteria e di Presidenza.

Nelle successive osservazioni rese, in data 12.06.2019 all'interno della Conferenza dei servizi, il CPIA di Cosenza ribadisce che i CPIA sono istituzioni scolastiche afferenti al I ed al II grado d'istruzione, dipendenti per quanto attiene all'edilizia scolastica dalla Provincia ed allega una nota esplicativa e uno stralcio di normativa.

Nello stralcio della normativa, riguardante i CPIA a carattere generale, viene evidenziato come per l'unità didattica (livello B) il riferimento dal punto di vista organizzativo-didattico alle istituzioni scolastiche di secondo grado riguarda i punti di erogazione dei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, i quali sono realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica, rimanendo in esse incardinati. Allo stesso modo nelle linee guida viene esplicitato che il CPIA si riferisce dal punto di vista organizzativo-didattico alle istituzioni scolastiche di secondo grado dove si erogano percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello.

Una breve commento, per mero scrupolo preventivo, va fatto per la nota trasmessa dall'Istituto Professionale per l'Agricoltura, pur non rilevando ai fini della determinazione da assumere in quanto pervenuta fuori termine e non rilevante al fine di un giudizio di prevalenza. Difatti nelle delibere allegate alla pec del 22.06.2019, risalenti all'anno 2000, vengono riportate osservazioni e determinazioni relative al giudizio civile svoltosi innanzi al Tribunale di Cosenza R. G. n. 742/2000 definito con la sentenza n. 1661/2002, che come sopra detto non ha accertato né dichiarato l'esistenza di alcun vincolo sugli immobili di cui trattasi.

GESTIONE STRALCIO A.R.S.S.A.  
COORDINAMENTO PATRIMONIO

La posizione della Gestione Stralcio A.R.S.S.A. in ARSAC visti gli atti sopra menzionati non può che essere in contrasto con quanto espresso dall'Amministrazione Provinciale di Cosenza.

Il punto centrale della questione è che nessun vincolo formale derivante da disposizione normativa o da atto amministrativo generale fu mai imposto sugli immobili sopra identificati. Con la Deliberazione n. 3539 del 30.09.1954 l'O.V.S. assunse solo un suppletivo di spesa su un capitolo del proprio bilancio, al riguardo anche le Amministrazioni interessate non hanno prodotto alcun atto attestante un tale vincolo. Ne è prova che i suddetti immobili non rientrano tra le Scuole Professionali Agrarie di cui fu disposto dalla CASMEZ il trasferimento alla Regione Calabria per il conseguente passaggio all'ente locale gestore, ai sensi dell'art. 139 del D.P.R. n. 218/1978.

In secondo luogo la sentenza n. 1661 del 22.10.2002 resa dal Tribunale di Cosenza non accertò né dichiarò l'esistenza di vincoli sugli immobili, solo a parere di quel Giudicante nella fattispecie trovava applicazione della L. n. 23/1996, essendo all'epoca gli immobili occupati dall'Istituto Professionale per l'Agricoltura. Poiché a mente dell'art. 3 co. 1 lett. b) della L. n. 23/1996 sono le provincie a provvedere alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici destinati a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. Il Giudice esplicitava poi, sempre nelle motivazioni, la procedura da attivare al fine di ottenere la revoca del vincolo di destinazione e la restituzione degli immobili. Ma come sopra detto, gli immobili in parola non rientrano tra gli edifici destinati a sede di istituti o scuole di istruzione secondaria di cui la CASMEZ con nota prot. n. S005759 del 27.01.1984 dispose il trasferimento alla Regione Calabria, di conseguenza per gli stessi non trova applicazione la L. n. 23/1996. Ciò nonostante, questa Amministrazione pur non riconoscendo alcun vincolo sugli immobili, al fine di raggiungere un'intesa con l'Amministrazione Provinciale, con gli Uffici Scolastici Provinciale e Regionale, nonché con l'Istituto Professionale per l'Agricoltura, ha indetto la Conferenza dei servizi, ai sensi del co. 7 dell'art. 8 L. n. 23/1996, al fine di riottenere gli immobili senza inutili diatribe, essendo venute meno, da tempo, le motivazioni che ne permisero la detenzione da parte l'Istituto Professionale per l'Agricoltura. Difatti, la consegna dei suddetti immobili al nascente Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura della Sila, fu fatta per sopperire a temporanee esigenze fin quando la nuova sede di Rende non fu realizzata e consegnata. Dal momento, però, dell'effettivo trasloco effettuato nel 2002, sono venute meno le motivazioni che hanno permesso l'utilizzo degli immobili da parte dell'I.P.A.



GESTIONE STRALCIO A.R.S.S.A.  
COORDINAMENTO PATRIMONIO

A ciò si aggiunga che la liquidazione dell'A.R.S.S.A., oggi Gestione Stralcio A.R.S.S.A., ha impresso una maggiore celerità alla liquidazione del patrimonio immobiliare dell'Amministrazione, per cui necessita rientrare nella disponibilità degli immobili in parola tempi brevi.

In merito alle determinazioni dell'Amministrazione provinciale si osserva come le stesse si riferiscano a questioni connesse, che non costituiscono oggetto della Conferenza dei servizi. Infatti la suddetta Amministrazione nulla deduce sull'esistenza di vincoli, ma invoca l'applicazione del co. 9 dell'art. 8 della L. n. 23/1996, asserendo che in concreto non è cessata la destinazione scolastica degli immobili poiché utilizzati dal CPIA di Cosenza, tipo di istituzione scolastica dipendente per quanto riguarda gli aspetti relativi all'edilizia scolastica dalla Provincia, inoltre aggiunge di non avere altre sedi che possano assolvere la medesima funzione. A sostegno di tale argomentazione contesta l'occupazione dell'ALESSCO, asserendo l'impiego di tutti gli immobili da parte del CPIA e produce un verbale di consegna del 29.05.2019, successivo all'avvio del procedimento amministrativo che ha portato all'indizione della Conferenza dei servizi. Quando dalle visure presso la CCIAA di Cosenza del 27.03.2019, cioè al momento dell'apertura del procedimento amministrativo e, del 14.06.2019, data successiva al verbale di consegna immobili, risulta quale sede secondaria dell'ALESSCO la sede di Via Brenta n. 39. A tal riguardo però c'è da sottolineare come proprio la sede del CPIA dovrebbe essere in Cosenza alla Via Spirito Santo, secondo quanto previsto dalla Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 05 del 02.02.2015 in ordine alla programmazione territoriale della rete scolastica e dell'offerta formativa. In aggiunta, l'Amministrazione provinciale unitamente a quanto sostenuto dallo stesso Centro, specifica che i CPIA si riferiscono dal punto di vista organizzativo-didattico alle istituzioni scolastiche di secondo grado, volendo in tal modo farli rientrare nel campo di applicazione dell'art. 3 co. 1 lett. b) della L. n. 23/1996. Ma, per quello che qui interessa e per una valutazione anche dal punto di vista sostanziale, anche in riscontro alle osservazioni fatte dal CPIA di Cosenza, nel ricordare che la sentenza n. 1661/2002 ha efficacia *inter partes*, si riferisce quindi solo all'occupazione da parte dell'IPA, si rileva come la L. n. 23/1996 richiamata nella sentenza n. 1661/2002, dispone all'art. 3 co. 1 lett. b) che le provincie provvedano per egli edifici destinati a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. Mentre il D.P.R. n. 263/2012, contenente il regolamento dei CPIA, chiarisce che i CPIA realizzano, un'offerta formativa finalizzata al conseguimento del titolo di studio

**GESTIONE STRALCIO A.R.S.S.A.  
COORDINAMENTO PATRIMONIO**

conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione di cui al Decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139. Di conseguenza non può essere equiparato il CPIA all'IPA od ad altri istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, così come due appartamenti e quattro garages non possono essere paragonati ad edifici destinati ad istituti scolastici dove si erogano percorsi di istruzione, né da un punto di vista organizzativo né didattico. Si evidenzia sul punto che solo in un appartamento, precisamente il sub 30 destinato all'epoca della consegna ad appartamento del Preside, hanno sede gli uffici del CPIA, e che nessuna delle unità immobiliari in parola è adibita ad aule scolastiche. Per di più nel PTFO 2019/2020 del CPIA di Cosenza è chiaramente indicato, per i percorsi di secondo livello che portano alla certificazione del biennio e al diploma, che gli stessi sono erogati dagli istituti superiori, così come nell'offerta formativa non è prevista l'acquisizione di competenze in materia agraria, materia inerente la *mission* dell'Azienda Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura. Quindi, nemmeno lontanamente i percorsi didattici forniti dal CPIA possono essere equiparati "all'istruzione professionale in favore dei figli dei contadini", finalità per cui gli immobili a suo tempo furono acquistati. Per finire, si rammenta che l'attuale anno scolastico 2018/2019 è giunto al termine, per cui non ostano impedimenti al rilascio, in quanto non vi sarebbe alcuna interruzione di attività da parte del CPIA.

**TUTTO CIÒ ESPOSTO E CONSIDERATO IN PREMESSA**

Questa Amministrazione, acquisite le determinazioni di cui sopra, visti gli atti menzionati, dopo approfondita disamina e, dopo un bilanciamento delle ragioni espresse in cui appare preponderante l'interesse della liquidazione del patrimonio immobiliare dell'A.R.S.S.A., sulla base delle posizioni prevalenti delle seguenti amministrazioni:

- Gestione Stralcio A.R.S.S.A. in ARSAC;
- Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca - Ufficio Scolastico Provinciale Ufficio V - Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza;
- Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria;
- Istituto Professionale per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale "F. Todaro";

non riconoscendo alcun vincolo di destinazione scolastica derivante da disposizione normativa o da atto amministrativo, sugli immobili di cui alla presente Conferenza dei servizi e sopra

GESTIONE STRALCIO A.R.S.S.A.  
COORDINAMENTO PATRIMONIO

elencati, assume la determinazione di revocare l'uso degli stessi all'Amministrazione Provinciale subentrata di fatto all'Istituto Professionale per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale e, di chiederne l'immediata restituzione, per cui in conformità a tale decisione verrà assunto il provvedimento di competenza.

La presente determinazione di conclusione di Conferenza dei servizi decisoria verrà trasmessa alle Amministrazioni convocate.

Cosenza, 25.06.2019

Il Responsabile  
del Coordinamento Patrimonio  
Dott. Giuseppe De Caro

